

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3063

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, FRANCO Paolo, AGONI,
BRIGNONE, MORO e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2004

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonchè in materia di assegnazione dei consiglieri comunali

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione elettorale vigente per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali prevede, come è noto, due diversi sistemi elettorali, rispettivamente per i comuni con meno di 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a questa soglia.

Per i primi l'elezione si esaurisce normalmente in unico turno elettorale, poichè si prevede che risulti eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti e che alla lista collegata al candidato che ha riportato il maggior numero di voti siano attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio.

Per i secondi è invece previsto un sistema che richiede per la proclamazione alla carica di sindaco in un unico turno il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti validi, essendo in caso contrario previsto il ricorso ad un secondo turno di ballottaggio, tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

I due sistemi differiscono significativamente quindi non solo per il diverso numero di turni elettorali, ma anche per il diverso modo di assegnazione dei seggi in consiglio ed, in parte, anche per le modalità di espressione del voto: si consideri ad esempio la possibilità di espressione del cosiddetto voto disgiunto nelle elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Rispetto alla disciplina sommariamente descritta il presente disegno di legge intende intervenire su un aspetto solo apparentemente marginale. Ci si riferisce alla disposizione, a tutt'oggi contenuta nell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Ammi-

nistrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in forza della quale la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Questa disposizione, sopravvissuta agli effetti abrogativi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed anzi in essa riprodotta con riferimento alla determinazione del numero di componenti dei consigli comunali e provinciali all'articolo 37 del testo unico da ultimo citato, ha assunto una valenza di ordine generale.

Tale disposizione appare tuttavia meritevole di essere modificata, poichè i dati dell'ultimo censimento potrebbero risultare superati al momento della convocazione dei comizi elettorali, come risulta oggi particolarmente evidente.

Infatti, non solo le recenti elezioni amministrative si sono svolte assumendo come parametro per l'applicazione di uno dei due sistemi elettorali descritti le risultanze di un censimento risalente al 2001, ma anche le prossime elezioni, tra cinque anni, faranno riferimento agli stessi dati, poichè il nuovo censimento si effettuerà nel 2011. Per queste ragioni si ritiene opportuno modificare la norma, in modo che il riferimento alla popolazione venga inteso con riguardo ai dati più aggiornati risultanti dall'anagrafe della popolazione residente disponibili presso ciascun comune, assumendo come termine il 31 dicembre anteriore alla data di convocazione dei comizi elettorali.

Sotto un altro aspetto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al capo III del titolo III, regola tra l'altro, l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Com'è noto è prevista la possibilità di un secondo turno elettorale di ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi. In questo caso, alle liste che sostengono i candidati ammessi al ballottaggio possono affiancarsi altre liste che al primo turno erano collegate a candidati sindaci non ammessi al ballottaggio. Lo scopo della norma è quello di far convergere attorno ai due contendenti il maggior numero di liste, in tal modo garantendo al sindaco vincente un maggior consenso elettorale e perciò la più ampia rappresentatività civile. Ebbene, l'applicazione letterale del comma 8, dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 267 del 2000, può comportare una diversa assegnazione del numero di consiglieri in relazione al fatto che ulteriori liste si colleghino al sindaco risultante sconfitto al turno di ballottaggio, rispetto al mancato collegamento. In altre parole, una lista può vedersi attribuito un numero di consiglieri inferiore, se si collega, a causa dell'attribuzione automatica della carica di consigliere al «nuovo» sindaco appoggiato e non risultante vincente, che può comportare il «declassamento» dell'ultimo quoziente utile all'attribuzione di un consi-

gliere. Se, addirittura questo quoziente è l'unico attribuibile, la lista che si collega al ballottaggio può perdere ogni rappresentatività nel consiglio comunale. È evidente che questa eventualità impedisce talvolta l'opportunità del collegamento, in contrasto pertanto con la *ratio* della legge evidenziata in precedenza.

Allo scopo di ricondurre la norma nei binari che le sono propri, si rende necessaria una semplice rivisitazione del dettato legislativo. Non si intende incidere sull'attribuzione di consiglieri alle liste o gruppi di liste collegate al sindaco eletto, in quanto il premio di maggioranza elargisce un maggior numero di consiglieri da suddividere tra queste liste o gruppi di liste, bisogna invece prevedere che per tutte le liste o gruppi di liste «perdenti» al primo turno o al turno di ballottaggio, l'attribuzione dei consiglieri avvenga secondo le circostanze manifestatesi al primo turno, indipendentemente da collegamenti (infruttuosi) successivi. Questa condizione potrà evitare titubanze e, oltretutto porrebbe fine alle discordanti interpretazioni fornite dalle diverse commissioni elettorali, che talvolta applicano la norma in senso restrittivo e letterale, talvolta ben interpretano lo spirito della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: «in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai dati risultanti dall'anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione dei comizi elettorali».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 4, le parole: «in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai dati risultanti dall'anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione dei comizi elettorali.»;

b) all'articolo 73, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per l'assegnazione dei consiglieri alle liste o gruppi di liste collegate ai candidati sindaci non risultati eletti al primo turno o al turno di ballottaggio, si applicano ai risultati elettorali ottenuti dalle medesime liste o gruppi di liste al primo turno di votazione».